

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 111.2025

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

E P.C.

ALL' A.G.R.E.A.
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA

ALL' A.R.G.E.A.
VIA CAPRERA, 8
09123 CAGLIARI

ALL' A.R.T.E.A.
VIA SAN DONATO, 42/1
50127 FIRENZE

ALL' A.V.E.P.A
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA
REGIONE
LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO

ALL' APPAG TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO

ALL' ARPEA
VIA BOGINO, 23

10123 TORINO

ALL' OP DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - OPPAB
VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE VENETO
CAPOFILA PER L'AGRICOLTURA
COORDINAMENTO COMMISSIONE
POLITICHE
AGRICOLE
PALAZZO SCERIMAN
CANNAREGGIO, 168
30121 VENEZIA

AL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTE
DIP.TO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIR. GEN. DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

AL COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA

ALL' ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA

A RTI LOTTO 2 - GARA SIAN
AGRICONULTING S.P.A.
VIA VITORCHIANO N. 123
00189 ROMA
PEC: PROTOCOLLO-LOTTO2@PEC.IT

A RTI LOTTO 2 - GARA SIAN

ARCODREA ENGINEERING
VIA VIGEVANO, 10
00161 ROMA,
PEC: PROTOCOLLO-LOTTO2@PEC.IT

AL RTI LEONARDO S.P.A.
(MANDATARIA) - ENTERPRISE
SERVICES ITALIA S.R.L (GRUPPO
DXC), ABACO S.P.A,
GREEN AUS S.P.A, E-GEOS S.P.A,
LEONARDO S.P.A.

Oggetto: Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01 - Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di pagamento – produzioni zootecniche- Decreto n. 166844 del 11/04/2025 di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte, campagna assicurativa 2023.

INDICE

1. PREMESSA	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
4. REQUISITI DI ACCESSO	6
5. TIPOLOGIA DI DOMANDA	6
5.1 Domanda iniziale	6
5.2 Domanda di rettifica della domanda iniziale.....	6
5.3 Comunicazione di ritiro ai sensi del D.M. n 410727 del 4 agosto 2023 art. 3 comma 1 bis e ai sensi dell'art. 16, par. 1 dell'avviso pubblico (ritiro totale).....	7
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI DI RITIRO	8
7. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN	8
8. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE	9
8.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento e della comunicazione di ritiro...9	9
8.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	10
9. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	10
10. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E PER LA AMMISSIBILITA' AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO.....	11
11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO	12
12. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	12
13. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	13
14. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	13
15. MODALITÀ DI PAGAMENTO	15
16. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	16
17. IMPORTO MINIMO EROGABILE	16
18. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	17
19. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	17
20. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	17
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17
22. RINVIO.....	17
23. ACCESSO AGLI ATTI.....	17
24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	18

1. PREMESSA

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in qualità di Autorità di gestione del Piano Strategico Nazionale (PSN) 2023-2027, ha emanato l'Avviso pubblico n. 166844 del 11 aprile 2025 per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico per l'Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate - Campagna assicurativa 2023, produzioni zootecniche, di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 prevista nell'ambito del PSN 2023-2027.

Tale decreto ha indicato il 15 ottobre 2025 come termine per la presentazione delle domande di pagamento.

Il decreto ministeriale *supra* menzionato (DM n. 166844 del 11 aprile 2025) ha previsto altresì che *“Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, l’Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.”*

Con Decreto n. 0507384 del 30 settembre 2025, di modifica dell'articolo 12 dell'Avviso Pubblico approvato con decreto direttoriale 11 aprile 2025, n. 166844, il Masaf ha differito il termine per la presentazione delle domande di sostegno al 31 ottobre 2025.

Le presenti istruzioni operative delineano le modalità operative per la presentazione della domanda di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA – campagna assicurativa 2023 – produzioni zootecniche, prorogando, inoltre, il termine ultimo di presentazione delle domande **al 1° dicembre 2025**, considerato il differimento del termine di presentazione delle domande di sostegno di cui al Decreto Masaf n. 0507384.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la normativa comunitaria e nazionale di riferimento si rimanda al decreto di approvazione dell'Avviso pubblico in oggetto e a quanto riportato in Allegato II.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La domanda di pagamento deve essere presentata dagli agricoltori ai fini del pagamento del contributo pubblico previsto nell'ambito della misura concernente la copertura assicurativa delle produzioni zootecniche ai sensi dell'articolo 76, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2115/2021 prevista nell'ambito del PSN 2023-2027.

Ai sensi del citato Avviso pubblico le domande di pagamento riguardano le assicurazioni agevolate per le produzioni zootecniche relative alla campagna assicurativa 2023.

Le domande hanno ambito territoriale nazionale e devono essere presentate all'OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

4. REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di pagamento del contributo pubblico spettante per l'intervento SRF.01 i richiedenti la cui corrispondente domanda di sostegno è stata ammessa in seguito al decreto di concessione emesso dall'Autorità di Gestione o al provvedimento disposto da AGEA in qualità di Organismo intermedio, e successivamente al pagamento della polizza, in caso di polizze individuali o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive.

I richiedenti presentano domanda di pagamento per l'erogazione del contributo pubblico all'Organismo pagatore AGEA.

Il richiedente, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico presenta, entro e non oltre il termine previsto dall' art. 14 dell'Avviso pubblico di cui al decreto n. 166844 del 11 aprile 2025, la domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel provvedimento di concessione.

Il richiedente deve essere titolare di "Fascicolo Aziendale" ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 e ss.mm.ii., da costituire ed aggiornare presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente in base alla propria sede legale/residenza.

Nel Fascicolo Aziendale devono essere dettagliati il patrimonio produttivo dell'azienda agricola nonché la consistenza zootecnica.

In richiedente deve inoltre provvedere all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile ed alla verifica di validità del documento di identità.

Per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale si rimanda alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i., nonché alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 90 del 03 ottobre 2023, alle circolari Agea prot. n. 67143 del 12 settembre 2023, prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 e prot. n. 22453 del 18 marzo 2024.

Non è prevista la partecipazione ai benefici dell'intervento ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti o che li possiedano in parte.

5. TIPOLOGIA DI DOMANDA

5.1 Domanda iniziale

È la domanda di pagamento presentata per le produzioni zootecniche della campagna assicurativa 2023 ai sensi dell'articolo 76, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2115/2021 e dell'Avviso pubblico n.166844 del 11 aprile 2025.

5.2 Domanda di rettifica della domanda iniziale

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 16 dell'Avviso Pubblico n. 166844 dell'11 aprile 2025, permette di rettificare la domanda precedentemente presentata.

È possibile effettuare la modifica della domanda iniziale entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di pagamento, indicato nelle presenti istruzioni operative.

Non sono autorizzate modifiche nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento, o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergano inadempienze.

Tale domanda viene presentata mediante lo stesso modello di domanda di pagamento di cui all'Allegato I.

La presentazione di tale domanda avviene utilizzando sul sistema SIAN la funzione di "rettifica" della domanda.

A seguito della modifica intervenuta, nell'intestazione della domanda sarà visibile la casella "domanda di modifica" spuntata e il numero della domanda modificata e sostituita. A sistema sarà dunque generata una domanda denominata "domanda di rettifica".

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa, più domande di modifica della domanda iniziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

5.3 Comunicazione di ritiro ai sensi del D.M. n 410727 del 4 agosto 2023 art. 3 comma 1 bis e ai sensi dell'art. 16, par. 1 dell'avviso pubblico (ritiro totale)

Una domanda di pagamento può essere ritirata, totalmente, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione.

È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi del D.M. n 410727 del 4 agosto 2023 art. 3 comma 1 bis e ai sensi dell'art. 16, par. 1 dell'Avviso pubblico, secondo il modello predisposto sul portale SIAN con il quale il beneficiario richiede di ritirare la domanda di pagamento, a condizione che il richiedente non sia stato informato di inadempienze riscontrate nella domanda di pagamento stessa o che l'OP AGEA abbia provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco.

La comunicazione di ritiro ai sensi del D.M. n 410727 del 4 agosto 2023 art. 3 comma 1 bis sostituisce integralmente la domanda di pagamento presentata.

5.4 Correzione degli errori palese ai sensi dell'art. 16 par. 2 dell'avviso pubblico

Ai sensi dell'art. 16 par. 2 dell'Avviso pubblico, la correzione di un errore palese riscontrato in una domanda inizialmente presentata, consente di correggere e adeguare la richiesta originaria, nonché gli eventuali documenti giustificativi allegati dal beneficiario, in presenza di errori palese riconosciuti dall'organismo pagatore Agea.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Ai fini della correzione dell'errore palese, deve essere presentata apposita istanza ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente ai documenti giustificativi a dimostrazione dell'avvenuto errore.

Nell'istanza deve essere indicato il numero della domanda originaria che si intende rettificare.

L'istanza di correzione di errore palese deve essere trasmessa alla pec: **protocollo@pec.agea.gov.it** all'attenzione dell'Ufficio Gestione Interventi di crisi – settore Gestione del rischio.

Tale istanza deve essere avanzata ai fini dell'analisi e dell'eventuale accoglimento da parte dell'Amministrazione.

In caso di esito positivo la domanda di pagamento verrà aggiornata con le informazioni corrette. L'esito negativo comporta la definizione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.

Per le domande di pagamento selezionate per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Nel caso in cui vengano presentate più istanze di correzioni di un errore palese, sarà ritenuta valida l'ultima domanda pervenuta.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI DI RITIRO

I termini per la presentazione delle domande di pagamento per le assicurazioni delle produzioni zootecniche relative alla campagna assicurativa 2023 sono i seguenti:

1. Domanda iniziale: ai sensi dell'Avviso pubblico n. 166844 del 11 aprile 2025, **la domanda può essere presentata entro il 1° dicembre 2025;**
2. **Comunicazione di ritiro ai sensi del D.M. n 410727 del 4 agosto 2023 art. 3 comma 1 bis (ritiro totale);** le domande di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco, non sono autorizzati ritiri.

La data di presentazione della domanda di pagamento e della comunicazione di ritiro all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al successivo capitolo 9.

7. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario deve presentare la domanda/comunicazione di ritiro in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

I mandati di cui al precedente punto a) sono registrati sul portale SIAN.

8. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare domanda/comunicazione di ritiro direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- **SPID**;
- Carta di Identità Elettronica **CIE**
- Tessera sanitaria (**TS-CNS**) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o **CNS**).

La "Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati" è consultabile sul portale SIAN.

8.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento e della comunicazione di ritiro

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento e di eventuale comunicazione di ritiro è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande/comunicazioni di ritiro che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Possono essere presentate domande di pagamento solo a fronte di corrispondenti domande di sostegno che sono risultate ammesse a sostegno e per le quali l'Autorità di gestione, o Agea in qualità di organismo intermedio dell'Autorità di gestione, ha emesso un provvedimento di concessione con l'indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso.

La domanda di pagamento deve essere corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata e la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Completata la fase di compilazione della domanda/comunicazione di ritiro è possibile effettuarne la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA.

La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUAA, descrizione azienda, bar_code della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Il CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, ha l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli, l'originale della domanda presentata dal richiedente.

8.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

9. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

La domanda di pagamento, compilata conformemente al modello di cui in Allegato I “Reg. (UE) n. 2115/2021 art.76, par. 3, lett. a) – Domanda di pagamento – PSP 2023-2027 – Campagna 2023”, si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda e sui dati del pagamento della polizza o certificato di polizza e relativa quietanza

Di seguito sono riportati in sintesi le informazioni contenute nella domanda:

DOMANDA DI PAGAMENTO 2023				
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA/Compilatore	Quadro compilato da:
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata (iniziale o di modifica), con l'eventuale riferimento alla domanda precedente nel caso di domanda di modifica	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione; la sez.2 riporta tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale.	tutte le domande
QUADRO B	DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	Riporta i riferimenti alla domanda di sostegno e alla concessione del contributo	Precompilato sulla base dei dati del provvedimento di concessione	tutte le domande

QUADRO C	DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA	Riporta le informazioni relative alla polizza di riferimento della domanda e ai dati relativi al pagamento	Precompilato sulla base dei dati presenti a sistema: 1) in caso di certificati di polizza collettiva: precompilato sulla base delle informazioni trasmesse dai Consorzi di difesa; 2) in caso di polizza individuale: riportare i dati richiesti relativi al pagamento e relativa quietanza	tutte le domande
QUADRO D	RICHIESTA DI PAGAMENTO	Riporta il dato relativo all'importo del contributo richiesto	Indicare l'importo richiesto	tutte le domande
QUADRO E	IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONI	Riporta le dichiarazioni e gli impegni obbligatori per il richiedente il pagamento	Sottoscrivere le dichiarazioni e gli impegni	tutte le domande
QUADRO F	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA (in caso di presentazione presso un CAA)	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA da inserire nel fascicolo cartaceo	Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni	tutte le domande presentate tramite CAA
QUADRO G	INFORMAZIONI RELATIVE AI CASI DI SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO	Riporta i dati dei soggetti ricadenti in una delle fattispecie di cui all'art. 16 dell'avviso pubblico	Riportare i dati richiesti	Domande presentate da soggetti ricadenti in una delle fattispecie di cui all'art. 16 dell'avviso pubblico

10. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E PER LA AMMISSIBILITÀ AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Ai fini della presentazione della domanda di pagamento è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- avere presentato una domanda di sostegno che sia risultata ammissibile e per la quale sia stato emesso un provvedimento di concessione;
- avere effettuato il pagamento della polizza/certificato di polizza relativo alla domanda;
- essere in possesso della documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata. In caso di polizze collettive il beneficiario deve accertarsi che l'Organismo di Difesa a cui aderisce abbia trasmesso a SGR copia della quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo relativo al proprio certificato di polizza;
- essere in possesso della documentazione attestante la tracciabilità del pagamento alla Compagnia assicurativa.

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento prevede:

- controlli amministrativi;
- controlli in loco, per le domande selezionate a campione;

Controlli amministrativi

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;
- alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati.

Controlli in loco, per le domande selezionate a campione

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento e dichiarata ogni anno civile dall'organismo pagatore AGEA.

Ai fini del conseguimento del livello minimo di spesa, sono conteggiati solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo conformemente al Reg (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco viene verificata la conformità degli interventi realizzati dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, ovvero dei valori assicurati per menzione nel caso delle uve da vino DOP e IGP, già verificati attraverso le procedure di cui all'art. 13 dell'Avviso pubblico, possono essere oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco. I controlli in loco possono comprendere una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

12. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Sulla base di quanto definito dai Reg. (UE) n. 2022/1172 del 4 maggio 2022, n. 2022/1173 del 31 maggio 2022, nonché dal citato Avviso pubblico, il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari prevede l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, nonché del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 secondo le modalità di cui all'Allegato 5 del citato Avviso pubblico.

13. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

14. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre 2017, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai limiti vigenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

L'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, detta i termini per il rilascio delle informazioni antimafia. Il comma tre stabilisce che decorsi i termini fissati nel comma 2 (30 gg) si può procedere anche in assenza del rilascio dell'informazione all'erogazione, sotto condizione risolutiva, di contributi e finanziamenti; nei casi di urgenza, si può anche procedere immediatamente, senza attendere tale termine.

Il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/ 2011 - che consente di procedere immediatamente all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza della documentazione antimafia – è eccezionale e deve intendersi ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare emergenza legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea ovvero per non incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea e sempreché sia stato adempiuto l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria (comma 5, art. 92).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato decreto legislativo "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Per le domande afferenti all'intervento SRF.01, AGEA effettua la verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n. 76178 del 03/10/2019 concernente la "procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni" e dalle apposite Istruzioni operative dell'OP AGEA.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'Informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti.

Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a provvedere a un nuovo invio del dossier, propedeutico per una nuova richiesta di Informazione antimafia.

Ciascun Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019. Si precisa che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono utilizzate da AGEA per la predetta consultazione presso la BDNA secondo le modalità definite nella circolare del 3 ottobre 2019.

I controlli sulla domanda prevedono, alternativamente, che in caso di importo richiesto superiore ai 25.000 euro:

- l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'informazione antimafia sia stata richiesta ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 92, commi. 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, salvo ripetizione dell'indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla Prefettura, ovvero immediatamente nei casi di urgenza.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'Organismo pagatore.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Per gli organismi pagatori, gli accrediti disposti hanno effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e il Regolamento (CE) n. 2021/1230 del 14/07/2021 chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione del contributo;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. Articolo 59 del Reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

17. IMPORTO MINIMO EROGABILE

L'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere l'aiuto e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.

Pertanto, non si procede al pagamento per le domande con importi totali spettanti inferiori a 12 euro.

18. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

19. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005, le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

20. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui all' art 98 par.1,2,3 e 4.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L' ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per l'intervento SRF.01 Produzioni Zootecniche è l'Ufficio Gestione interventi di crisi della Direzione Organismo Pagatore di AGEA.

22. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

23. ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione

amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm. ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode. La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 2116/2021 e UE 128/2022 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p> <p>Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personalini (RPD)	AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrono i presupposti previsti dal GDPR;

	<p>b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">• alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; <p>c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.</p> <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
--	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'O.P. AGEA

Dr. Christian Patti

ALLEGATO I - MODELLO DI DOMANDA DI PAGAMENTO PSP 2023-2027 – SRF01 – PRODUZIONI ZOOTECNICHE – ANNUALITA' 2023

Il modello di domanda di pagamento PSP 2023-2027 per l'intervento SRF01 2023 – produzioni zootecniche, è allegato alle presenti istruzioni operative con denominazione “Modello DP Zoo SRF.01 2023” e ne fa parte integrante.

ALLEGATO II – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto concerne la normativa comunitaria e nazionale si rimanda a quanto riferito nell'Avviso pubblico di cui al decreto di approvazione citato in premessa e si riporta di seguito un elenco della ulteriore normativa di riferimento:

- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G.U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U.R.I. del 28 settembre 2011, n. 226) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.e i.” (Codice antimafia);
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs.15 novembre 2012, n.218 (G.U.R.I. del 15 novembre 2012, n.290): “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;
- D.Lgs. 13 ottobre 2014, n.153 (G.U.R.I. 27 ottobre 2014, n.250), recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;

- Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, 233, recante: «disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che modifica il decreto legislativo n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.679/2016;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- DM n. n. 166844 del 11 aprile 2025.- Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Decreto di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte. Produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023;
- Istruzioni Operative AGEA n. 32 del 7 maggio 2017 cause di forza maggiore e s.m. e i.;
- Istruzioni Operative AGEA n. 3 prot.n. ORPUM.2018.4464 del 22 gennaio 2018 “Modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m. e i.– Procedura per la verifica antimafia”
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – d.lgs. 159/2011 – Procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2010, n. 160 “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare Agea Coordinamento n. 12575 del 17 febbraio 2020 – Chiarimenti alla circolare prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 “Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni – in materia di procedura e acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;

- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023- Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA n. 26882 del 12 aprile 2023 – “Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni”.
- Istruzioni Operative n. 71 del 12 luglio 2023 - Piano Strategico Nazionale (PSN) 2023-2027, ai sensi del reg. (UE) n. 2115/2021 – Intervento SRF.01 “Assicurazioni agevolate” e D.Lgs. 102/2004 - Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le garanzie unionali e ai contributi per le garanzie nazionali delle assicurazioni agevolate. Presentazione PAI (Piano Assicurativo Individuale) zootechnia - Campagna assicurativa 2023;
- Istruzioni Operative AGEA n.71 del 30 giugno 2025 concernenti le modalità e le condizioni per la presentazione della Domanda di sostegno (DS) 2023, produzioni zootecniche.

Fascicolo Aziendale

- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla “semplicificazione della gestione della PAC” articolo 3 fascicolo aziendale;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120; - DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 novembre 2023: Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Circolare AGEA n. 26882 del 12 aprile 2023 – “Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni”.
- Circolare AGEA ACIU.2016.16382 del 07 luglio 2016 “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare” e s.m.i.;
- Istruzioni Operative AGEA n. 90 del 3 ottobre 2023 “Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027”;
- Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 – “Disciplina relativa al fascicolo aziendale”
- Istruzioni Operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 prot. n. UMU.2015.749 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale

- Circolare Agea ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i. relativa alla definizione del piano di coltivazione dettagliato nel Fascicolo;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA";
- D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., "Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 e Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021 concernenti le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90.